



Comune di Lentini

Regolamento per il funzionamento del
Consiglio Comunale e delle Commissioni
Consiliari permanenti

Approvato con Delibera Consiglio Comunale
n.40 del 29/06/2015

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Regolamento

1. Il funzionamento del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari è disciplinato, nel rispetto dello Statuto e delle disposizioni normative vigenti, dal presente Regolamento.

Art. 2

Interpretazione del regolamento

1. Quando, nel corso delle sedute consiliari, si sollevano eccezioni riguardanti l'interpretazione delle norme del presente Regolamento, il Presidente sottopone il relativo quesito, sentito il parere del Segretario Generale, allo stesso Consiglio Comunale, che è chiamato a pronunciarsi e a decidere.
2. L'interpretazione della norma resta valida fino al successivo eventuale diverso pronunciamento del Consiglio Comunale.

Art. 3

Sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio Comunale si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.
2. La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio Comunale, della Giunta Municipale e alla Segreteria. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, al fine di assicurargli la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio. Uno spazio è assegnato ai rappresentanti degli organi di informazione, arredato e collocato in posizione idonea a consentire il miglior esercizio della loro attività.
3. Il Presidente, su proposta del sindaco o della maggioranza dei consiglieri eletti, può stabilire che l'adunanza del Consiglio comunale si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dalla inagibilità o indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della Comunità.
4. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
5. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza all'esterno del Palazzo di Città viene esposta la bandiera dello Stato, della Regione Siciliana, dell'Unione Europea, nonché una bandiera riportante lo stemma del Comune.

Art. 4

Maggioranza e minoranze. Definizione

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per maggioranza i Consiglieri eletti in liste che hanno sottoscritto il programma del Sindaco ovvero i Consiglieri che abbiano dichiarato in seguito di aderire alla maggioranza. Per minoranze devono intendersi gli altri Consiglieri, nonché quelli già appartenenti alla maggioranza quando dichiarino di ritirare la loro adesione.

Art. 5

Modifiche al Regolamento

1. Il presente Regolamento è approvato e modificato dal Consiglio comunale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta di ciascun Consigliere, delle Commissioni consiliari, del Sindaco e degli elettori residenti, secondo quanto previsto dallo Statuto comunale vigente.
2. Tutte le proposte di modifica devono essere sottoposte al preventivo esame della 1° Commissione Consiliare.

TITOLO II IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 6 Elezione del consiglio

1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, i requisiti di compatibilità e di eleggibilità e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.
3. Dal momento dell'entrata in carica, i consiglieri comunali, ai sensi della legge regionale 15/11/1982 n. 128, presentano annualmente al sindaco, che provvederà a renderlo pubblico, il loro stato patrimoniale e finanziario e quello dei componenti il loro nucleo familiare, se vi consentono.

Art. 7

Convocazione e insediamento del consiglio

1. La prima convocazione del consiglio comunale è disposta dal presidente uscente e deve avere luogo entro 15 giorni dalla proclamazione, con invito da notificarsi almeno 10 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
2. Qualora il presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neo eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria dell'assemblea fino alla elezione del presidente.
3. Nell'ipotesi di omissione degli atti di cui ai precedenti commi, il segretario comunale ne dà tempestiva comunicazione all'Assessorato regionale degli Enti locali per il controllo sostitutivo.

Art. 8

Convocazione e riunioni del consiglio

1. Il consiglio comunale si riunisce secondo le modalità del regolamento e viene convocato e presieduto dal Presidente.
2. Il consiglio comunale è convocato dal presidente con all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge e dallo Statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte dell'Amministrazione.
3. Nel rispetto del comma precedente, l'iniziativa delle proposte da inserire all'ordine del giorno spetta anche ai consiglieri comunali.
4. La convocazione del consiglio comunale è disposta anche per richiesta motivata da parte di un quinto dei consiglieri comunali in carica o su richiesta del sindaco. In tali casi la riunione del consiglio deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta.
5. Il sindaco è tenuto a partecipare alle riunioni del consiglio. In caso di impedimento, partecipa il vicesindaco e, in sua assenza, l'assessore anziano. Il Sindaco e gli assessori intervengono alle riunioni del consiglio senza diritto di voto.
6. Il presidente, quando il consiglio comunale è chiamato a trattare problematiche generali di rilevante interesse per la città, può prevedere la partecipazione, con diritto di parola, a titolo meramente consultivo e senza diritto di voto, di rappresentanti degli interessi diffusi e/o di singoli cittadini.

Art. 9

Avvisi e ordine del giorno

1. La diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio comunale, nonché l'attivazione delle commissioni consiliari spetta al Presidente.
2. La convocazione del consiglio comunale avviene mediante avviso, contenente l'elenco degli affari da trattare, da consegnarsi almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, preferibilmente a mezzo pec o alla dimora dei consiglieri o al domicilio eletto nel Comune e da pubblicarsi all'Albo Pretorio on line del Comune.

3. Gli elenchi degli affari da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno debbono essere comunicati ai consiglieri con avviso da consegnarsi nei modi e termini stabiliti dal comma precedente.

4. Nei casi di urgenza, la consegna dell'avviso con gli elenchi previsti dai commi precedenti può avere luogo anche 24 ore prima. In tal caso il Consiglio Comunale si esprime in ordine all'urgenza, sentite le motivazioni dei proponenti.

5. La consegna degli avvisi deve sempre risultare da dichiarazione del messo comunale o *da posta elettronica certificata*.

6. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia stata iscritta all'ordine del giorno e se gli atti non siano stati messi a disposizione dei consiglieri comunali almeno tre giorni prima o 24 ore prima nei casi di urgenza.

Art. 10

Competenze del Consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio ha competenza per gli atti fondamentali del Comune secondo quanto stabilito dalla legge e in tutti gli altri casi in cui dalla legge gli venga specificatamente riconosciuta.

3. Il Consiglio Comunale può dare mandato, con specifico atto di indirizzo, al Presidente di attivare gli Uffici competenti, e per essi il dirigente responsabile del procedimento, per la predisposizione di provvedimenti amministrativi, e degli atti ad essi propedeutici di competenza del Consiglio. Gli uffici vi provvedono entro trenta giorni dalla richiesta scritta. Il Presidente dispone l'inserimento dell'argomento all'ordine del giorno del Consiglio.

4. Se non può provvedervi nel termine di cui al precedente comma, il dirigente responsabile è tenuto a comunicare al Presidente, che ne informa il Consiglio, le ragioni impeditive. Viene fissata una nuova data entro cui il provvedimento potrà essere discusso in Consiglio Comunale.

Art. 11

Potestà regolamentare

1. Il Comune, nel rispetto della legge e dei principi dello Statuto, adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e per l'esercizio delle funzioni.

2. I regolamenti, nel loro complesso, sono deliberati con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, tranne i regolamenti per l'approvazione dei quali la legge o lo Statuto preveda l'approvazione a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale i regolamenti vengono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Art. 12

Diritto di informazione dei consiglieri

1. I consiglieri comunali, secondo le modalità stabilite dalla legge e dal presente regolamento, hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali nonché dalle aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune copia degli atti e dei provvedimenti adottati, nonché copia degli atti e dei documenti endoprocedimentali.

2. I consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'Amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento, in conformità all'art. 7, comma 3°, della legge 8/6/90 n. 142, come recepita dalla L.R. n. 48/91, e all'art. 24 della legge 7/8/90 a 241, come recepita dalla L.R. n. 10/91.

3. L'esercizio dei diritti di cui al 1° e 2° comma è effettuato dai consiglieri comunali, richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al Segretario generale ed ai dirigenti o dipendenti responsabili preposti ai singoli uffici, servizi, aziende, istituzioni ed altri organismi. I consiglieri comunali potranno ottenere direttamente, e

senza alcun adempimento procedurale, informazioni e notizie, ed effettuare la consultazione di atti utili all'espletamento del loro mandato.

4. Nell'ipotesi di cui al 1° comma i consiglieri sono tenuti a presentare formale richiesta scritta, su apposito modulo, contenente le generalità del consigliere, la data, gli estremi degli atti che si chiedono in copia e la relativa sottoscrizione.

5. Il rilascio delle copie avviene subito o entro le 24 ore successive a quella della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso viene precisato il maggior termine per il rilascio, che comunque non può superare, di norma, il termine di 5 giorni lavorativi.

6. Il segretario generale, qualora rilevi la sussistenza di divieti o impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa, entro il termine di 48 ore, il consigliere interessato, con comunicazione scritta, nella quale sono illustrati i motivi che non consentono di soddisfare la richiesta.

7. Le copie vengono rilasciate, senza oneri per il consigliere, in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica di consigliere comunale, ai sensi dell'allegato B, n. 1, del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 ed in esenzione dei diritti di segreteria, per lo stesso motivo, in conformità al n. 8 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni.

8. Copia dell'elenco delle delibere adottate dalla giunta, dei decreti del Sindaco, delle determinazioni adottate dai dirigenti o facenti funzioni è trasmessa al domicilio dei consiglieri, *anche per e-mail su richiesta dei consiglieri*, entro il 5° giorno dall'adozione, e depositata presso la segreteria a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

9. Copia delle delibere adottate dalla giunta e delle determinazioni adottate dal sindaco è trasmessa al domicilio dei capi gruppo consiliari, *anche per e-mail su richiesta*, entro il 5° giorno dall'adozione.

10. Il Presidente del Consiglio cura inoltre la trasmissione di richieste di atti e notizie rivolte dai Consiglieri ad enti diversi, allo scopo di favorire, attraverso l'acquisizione di ogni informazione utile, la più ampia conoscenza delle problematiche di maggior interesse per la realtà politica ed amministrativa della comunità locale.

Art. 13

Attività ispettiva del consiglio

1. Il sindaco è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei consiglieri comunali entro trenta giorni dalla loro presentazione presso la segreteria del Comune.

2. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire, al suo interno, commissioni di indagini su qualsiasi materia attinente all'amministrazione comunale. I poteri, la composizione e il funzionamento delle stesse sono definiti con la deliberazione istitutiva in conformità a quanto disposto dallo Statuto.

Art. 14

Comunicazioni, interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno

1. I consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco comunicazioni orali, interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.

2. Le istanze di sindacato ispettivo sono indirizzate al sindaco, per tramite del presidente del consiglio, il quale, ai sensi dello Statuto vigente, le inserisce all'ordine del giorno dei lavori del primo consiglio, successivo alla loro presentazione. Esse sono sempre formulate per iscritto e firmate dai proponenti.

3. All'inizio di ogni seduta consiliare, possono essere dedicati, non più di 30 minuti, allo svolgimento di comunicazioni orali su argomenti di carattere politico-amministrativo, che riguardano la comunità. Ogni consigliere comunale può intervenire per un massimo di 5 minuti. Lo stesso tempo è concesso per le comunicazioni del Sindaco e degli Assessori.

Art.15

Interrogazioni

1. La interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento o gli intendimenti con i quali si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto o intervento.
2. In presenza di una interrogazione può intervenire soltanto il Consigliere proponente. Tuttavia, in presenza di una interrogazione di grande valenza politica o amministrativa, il presidente del consiglio può estendere la discussione anche agli altri consiglieri comunali.
3. Il consigliere comunale, con l'interrogazione, può anche chiedere al sindaco una risposta scritta la quale deve essere data, di norma, entro 15 giorni dalla presentazione e comunque non oltre 30.
4. Qualora il proponente la interrogazione sia assente al momento della discussione la stessa decade.

Art.16

Interpellanze

1. L'interpellanza consiste in domande rivolte al sindaco circa i motivi e gli intendimenti della propria azione su una determinata questione e quali provvedimenti intenda assumere in ordine a talune situazioni di particolare rilevanza. Le interpellanze sono redatte per iscritto e firmate dal presentatore o dai presentatori, indirizzate al Sindaco e al presidente del consiglio per essere inserite all'ordine del giorno della prima seduta utile.
2. In presenza di interpellanza, possono – in replica alla risposta del sindaco - intervenire tutti i consiglieri, concedendo priorità di intervento ai presentatori, e limitando ciascun intervento ad un massimo di 5 minuti.
3. Qualora il proponente o i proponenti la interpellanza siano assenti al momento della discussione la stessa decade.

Art.17

Mozioni

1. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del consiglio comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo Statuto, riferite all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del consiglio o della giunta nell'ambito della attività del Comune e degli Enti o organismi allo stesso appartenenti o ai quali partecipa.
2. Le mozioni devono essere presentate per iscritto al presidente, che le trasmette per conoscenza e per gli adempimenti di competenza al sindaco e al segretario comunale. Esse sono firmate dal consigliere o dai consiglieri proponenti e sono inserite all'ordine del giorno della prima seduta consiliare.
3. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti che vengono discussi e votati osservando le norme generali del presente regolamento.

Art. 18

Ordini del giorno

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un voto politico- amministrativo su fatti o questioni politico-sociali di carattere locale, nazionale od internazionale che possono avere riflessi nella comunità locale.
2. Sono presentati per iscritto e firmati dai consiglieri proponenti e sono inseriti nella prima seduta consiliare utile. Sono trattati dopo le comunicazioni, le eventuali proposte dell'Amministrazione (vedi art. 8, co. 2, del presente Regolamento) e prima delle interrogazioni ed interpellanze.
3. Il consigliere proponente legge l'ordine del giorno e lo illustra per non più di 5 minuti. Subito dopo interviene il sindaco o un assessore per precisare la posizione dell'Amministrazione comunale e non più di un consigliere per ciascun gruppo, per un massimo di 5 minuti per ogni intervento.

4. Al termine della discussione, l'ordine del giorno viene posto in votazione.
5. Il consiglio stabilisce, tenuto conto delle proposte formulate dal presentatore, le forme di pubblicità da darsi agli ordini del giorno approvati. Il presidente del consiglio dispone in conformità a tali decisioni.
6. Se sullo stesso argomento vengono presentati più ordini del giorno, il presidente del consiglio, sentiti i capigruppo, può chiedere ai proponenti di formulare, se possibile, un ordine del giorno unitario. Diversamente si procederà alla loro votazione separata secondo l'ordine di presentazione.

Art. 19

Prerogative dei consiglieri

1. Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato imperativo.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva, il consigliere ha piena libertà d'azione, di espressione e di voto.
3. Ogni consigliere, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento, ha diritto:
 - a. di iniziativa su ogni questione di rilevanza amministrativa;
 - b. di formulare interrogazioni, con risposta scritta o orale in consiglio comunale, interpellanze, ordini del giorno, mozioni, proposte di deliberazioni ed emendamenti ad esse su argomenti di competenza del consiglio comunale.

Art. 20

Diritto di iniziativa

1. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio Comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazioni e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio.
2. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è inviata al presidente del consiglio il quale la trasmette al segretario comunale per l'istruttoria di cui agli artt. 53 e 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita e modificata dalla L.R. n. 48/91, e ne informa il sindaco. Il segretario comunale esprime parere anche sulla competenza del consiglio a trattare l'argomento,
3. La proposta di deliberazione, completata dall'istruttoria amministrativa, viene dal presidente trasmessa alla commissione permanente competente per materia, che esprime sulla stessa il proprio parere.
4. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il presidente comunica al consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al consiglio comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza ai capigruppo. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il presidente iscrive la proposta all'ordine del giorno del consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il consigliere proponente.
5. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti alle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del consiglio comunale.
6. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti possono essere presentati per iscritto al presidente del consiglio comunale entro le 24 ore antecedenti la seduta.
7. Ciascun consigliere può presentare più emendamenti e ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa.
8. La segreteria generale collabora, a richiesta di ciascun consigliere comunale, alla stesura di proposte di deliberazione o alla formulazione di emendamenti a proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio comunale.

Art. 21

Funzioni rappresentative

1. I consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione comunale. Essi debbono essere invitati, con avviso scritto da recapitare a domicilio, in tempo utile per potervi partecipare.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie e celebrazioni, di norma, viene costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ogni gruppo politico. Essa interviene insieme al presidente, al sindaco e alla giunta comunale.
3. La delegazione viene costituita dal consiglio e, nei casi di urgenza, dalla Conferenza dei capi gruppo.

Art. 22

Consigliere anziano

1. Il consigliere anziano si identifica in chi abbia riportato il maggior numero di preferenze individuali nelle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale.

Art. 23

Esercizio del mandato elettivo, gettone di presenza

1. Per la partecipazione a ciascuna seduta del consiglio comunale, delle commissioni consiliari permanenti, speciali o di inchiesta, spetta ai consiglieri la corresponsione di un gettone di presenza, stabilito in conformità delle deliberazioni adottate dal consiglio comunale.
2. Il gettone spetta, in uguale misura, per la partecipazione a ciascuna delle riunioni indicate al comma precedente. Esso è cumulabile se nel corso della stessa giornata dovesse tenersi più di una riunione degli organi di cui al 1° comma.
3. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere comunale può superare l'importo previsto per legge dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco.
4. La segreteria generale provvede, ogni mese, alla rilevazione delle presenze dai singoli consiglieri nelle sedute consiliari del periodo.
5. I consiglieri che, per ragioni del loro mandato, sono appositamente autorizzati dal presidente del consiglio a recarsi fuori del territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.
6. Il consiglio comunale, in conformità a quanto dispone la legge, può deliberare di assicurare i suoi componenti, ed i rappresentanti dallo stesso nominati o designati in base al presente regolamento, contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

Art. 24

Astensione obbligatoria

1. I consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni, forniture o somministrazioni continuative o ricorrenti, appalti, concessioni di lavori e gestione di servizi, incarichi professionali remunerati riguardanti il Comune e le istituzioni, aziende ed organismi dallo stesso dipendenti o soggetti a controllo politico-amministrativo.
2. Tale obbligo sussiste sia quando si tratti di interesse proprio dei consiglieri, sia dei loro congiunti od affini fino al quarto grado.
3. Il divieto di cui ai precedenti commi comporta l'obbligo di assentarsi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.
4. I consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi informano il segretario che mette a verbale l'avvenuta osservanza di tale obbligo.

Art. 25

Responsabilità personale. Esonero

1. Il consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal consiglio.

2. E' esente da responsabilità il consigliere assente giustificato dall'adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.
3. Si applicano ai consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dalla legge.

Art. 26

Cessazione e scioglimento del consiglio comunale

1. Il consiglio comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e prorogabili.

Art. 27

Decadenza per mancata partecipazione alle sedute

1. Decadono dalla carica i consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive del consiglio comunale.
2. La decadenza è, in ogni caso, dichiarata dal consiglio comunale, sentiti gli interessati, con preavviso di dieci giorni.

Art. 28 Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai consiglieri comunali personalmente con comunicazione scritta, indirizzata al presidente, al segretario comunale e, per conoscenza, al sindaco. Il segretario comunale provvede ad assumerle immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione, dopo avere accertato l'autenticità della sottoscrizione.
2. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni debba essere integrata da motivazioni. Se queste sono apposte, devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita,
3. Le dimissioni dalla carica sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
4. Il consiglio comunale, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità per il soggetto surrogante.
5. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio nei casi previsti dalla legge.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 29

Elezione del presidente e del vice presidente

1. Il Consiglio, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede alla elezione, nei suo seno, di un Presidente, per la cui elezione è richiesta, nella prima votazione, la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio; ove nella prima votazione nessun consigliere riporti la maggioranza assoluta dei componenti, si procederà a nuova votazione e sarà proclamato eletto il candidato che avrà riportato la maggioranza semplice, e cioè la maggioranza dei consiglieri presenti alla votazione.
2. Il Consiglio elegge, altresì, a maggioranza semplice, un vice Presidente.

Art. 30

Attribuzioni del Presidente

1. Il presidente rappresenta il consiglio comunale e assicura il buon andamento dei suoi lavori facendo osservare lo Statuto ed il Regolamento.
2. Il presidente, nell'esercizio delle sue funzioni, deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio e dei diritti di ciascun consigliere.
3. La funzione del presidente del consiglio è incompatibile con quella di capogruppo consiliare, ad eccezione del caso in cui il gruppo sia formato da una sola persona. In questo caso, se il presidente intende partecipare alla discussione di singoli punti all'ordine del giorno nella sua qualità di consigliere, la presidenza del consiglio comunale viene assunta dal vicepresidente.
4. Il presidente convoca e presiede il consiglio comunale ed esercita tutte le attribuzioni a lui affidate dalle leggi dello Stato e della Regione, dallo Statuto e dal presente Regolamento. Ed in particolare:
 - a) programma periodicamente il calendario dell'attività consiliare, in collaborazione con il Sindaco e sentita la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari;
 - b) decide, sulla base dello Statuto e del Regolamento, sulla ricevibilità dei testi presentati per l'esame del consiglio;
 - c) predisporre l'ordine del giorno delle riunioni secondo le modalità previste dallo Statuto;
 - d) pone e precisa i termini delle proposte da discutere e da votare;
 - e) stabilisce il termine della discussione e l'ordine delle votazioni, ne accerta la regolarità dell'esito e ne proclama i risultati;
 - f) fissa le modalità per l'accesso del pubblico e per la massima pubblicizzazione, anche mediante mezzi audiovisivi ed informatici, delle sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari;
 - g) mantiene l'ordine nella sala consiliare disponendo sull'utilizzazione del Corpo di Polizia Municipale ivi assegnato e degli appartenenti al Corpo;
 - h) ha facoltà, sentiti i presidenti dei gruppi consiliari, di invitare alle sedute del consiglio per un'audizione persone esterne al consiglio stesso, quando venga ritenuto utile in relazione all'esame di specifici problemi o anche di singole deliberazioni;
 - i) cura e promuove i rapporti del consiglio con il sindaco, la giunta, il collegio dei revisori dei conti, nonché con i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende ed Istituzioni e negli altri organismi a cui il Comune partecipa.

Art. 31

Vicepresidente

1. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza, impedimento o negli altri casi previsti dal presente Regolamento e lo collabora, svolgendo le funzioni che il presidente ritenga di attribuirgli.

Art. 32

Ufficio di Presidenza del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio si avvale dell'Ufficio di Presidenza, organismo consultivo del Presidente, per la definizione del programma dei lavori del Consiglio, per il coordinamento delle attività delle Commissioni Consiliari.
2. Dell'Ufficio di Presidenza fanno parte il Presidente del Consiglio, il Vice Presidente, i Presidenti delle Commissioni Consiliari o loro supplenti appositamente designati. Il Presidente del Consiglio convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza, salva la funzione vicaria del Vice Presidente in caso di sua assenza. Alle sue riunioni può essere invitato il Sindaco o suo delegato.
3. L'Ufficio di Presidenza:
 - a. concorre alla programmazione dei lavori consiliari;
 - b. esprime parere, se richiesto, su ogni altra questione proposta dal Presidente relativa al funzionamento e ai lavori del Consiglio;
 - c. svolge le altre funzioni previste dallo Statuto, dal presente regolamento e da altri regolamenti comunali.
4. Le decisioni dell'Ufficio di Presidenza sono assunte collegialmente e si intendono adottate se sono state approvate a maggioranza, dai Presidenti delle Commissioni Consiliari. In caso di mancato accordo dispone con decisione motivata ed insindacabile il Presidente del Consiglio.
5. Il Segretario Generale o suo delegato può essere invitato alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza con funzioni consultive.
6. Alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza partecipa il Dipendente del Servizio di segreteria consiliare.
7. Le sedute dell'Ufficio di Presidenza non sono pubbliche.

Art. 33

Servizio di Segreteria Consiliare

1. La Giunta Municipale con apposito provvedimento istituisce il Servizio di Segreteria Consiliare, alla cui direzione è nominato un dipendente designato dal Sindaco d'intesa con il Presidente:
 - a. supporta le attività del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di Presidenza, delle cui sedute cura una sintetica verbalizzazione;
 - b. supporta l'elaborazione delle procedure e dei sistemi informativi organizzati per l'esercizio delle funzioni dei Consiglieri Comunali, dell'Ufficio di Presidenza, delle Commissioni Consiliari e dei Gruppi;
 - c. supporta le attività delle Commissioni Consiliari per la formazione degli atti aventi ad oggetto le materie di iniziativa consiliare, garantendo il raccordo con la direzione dei Settori di loro dedicata competenza;
 - d. predispone e cura la diramazione degli avvisi di convocazione.

Art. 34

Dotazione organica

1. Al Servizio di Segreteria Consiliare è assegnata una dotazione organica di personale idonea all'esercizio delle sue attività, secondo le reali disponibilità dell'Ente.
2. Il personale assegnato alla predetta struttura opera nell'ambito delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio. Nel rispetto di tali direttive il personale opera sotto la direzione e la responsabilità del dipendente addetto al Servizio di Segreteria Consiliare.

Art. 35

Sedi e attrezzature

1. All'Ufficio di Presidenza ed al Servizio di Segreteria Consiliare sono assegnati locali e strumentazione idonei all'esercizio delle rispettive attività.

2. Il Presidente organizza altresì, tenendo conto delle disponibilità offerte dall'Amministrazione, la gestione dei locali e delle eventuali attrezzature occorrenti alle attività delle Commissioni Consiliari.

Art. 36

Risorse finanziarie

1. In sede di formazione del bilancio preventivo il Presidente del Consiglio, sentiti in seduta congiunta i Presidenti delle Commissioni Consiliari ed i Capigruppo Consiliari, propone al Sindaco l'iscrizione di appositi stanziamenti per il funzionamento degli organismi consiliari.
2. I Gruppi Consiliari, regolarmente costituiti, sono dotati di un proprio budget finanziario da utilizzarsi per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.
3. Il fondo annuo di cui al comma precedente è ripartito fra tutti i gruppi consiliari nel modo seguente:
 - Il 50% del fondo è diviso per il numero dei gruppi consiliari regolarmente costituiti;
 - l'altro 50% del fondo è suddiviso per il numero dei consiglieri comunali, con attribuzione a ciascun gruppo della quota rapportata al numero dei consiglieri componenti il gruppo stesso.
4. I capigruppo consiliari rivolgono al Presidente del consiglio la richiesta di concessione dell'intervento finanziario entro il 15 ottobre di ogni anno. Le richieste sono esaminate in sede di conferenza dei capigruppo. Le decisioni assunte in tale sede vengono comunicate dal presidente del consiglio al sindaco per l'iscrizione nei bilancio annuale di previsione di appositi stanziamenti per il funzionamento degli organismi consiliari.
5. Lo stanziamento di bilancio destinato al funzionamento dei gruppi consiliari, ripartito come indicato al 3° comma tra i vari gruppi consiliari, può essere utilizzato esclusivamente per iniziative amministrative direttamente connesse all'attività dei gruppi consiliari. In particolare sono ammesse le spese:
 - per l'informazione e la divulgazione delle attività dei Gruppi Consiliari (conferenze stampa, manifesti, pubblicità sui mass media, lettere, volantini);
 - per la promozione di pubblici dibattiti su rilevanti questioni locali, anche attraverso convegni, tavole rotonde, assemblee cittadine;
 - per l'aggiornamento e la rappresentanza.
6. Il fondo di cui al comma 2° viene gestito dall'Economo comunale con la collaborazione dei capigruppo consiliari. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui i gruppi consiliari hanno fruito del contributo, l'Economo rimette al presidente del consiglio il rendiconto delle spese sostenute. I rendiconti relativi ai singoli gruppi sono depositati per la visione da parte dei consiglieri presso la segreteria generale del Comune.
7. In caso di costituzione, nel corso dell'anno, del gruppo misto o di nuovi gruppi consiliari, il presidente del consiglio, con le modalità di cui al precedente comma 2, procede alla rideterminazione delle risorse assegnate ai gruppi.

Art. 37

Assistenza ai consiglieri comunali e ai gruppi consiliari

1. La segreteria generale del Comune, anche attraverso l'eventuale successiva costituzione di un apposito Ufficio di segreteria del consiglio comunale, provvede:
 - a) al ricevimento delle interrogazioni e delle interpellanze e all'istruttoria delle stesse, verificando che ad esse sia data risposta nei tempi previsti dal regolamento ed in maniera completa;
 - b) al ricevimento degli schemi di deliberazioni e di proposte trasmessi al presidente dalla conferenza dei capigruppo, dalle commissioni consiliari permanenti e dai singoli consiglieri, con l'eventuale documentazione di cui sono correlati, e alla loro istruttoria con l'acquisizione di eventuali pareri e documenti mancanti;

c) al tempestivo deposito degli atti di cui alle precedenti lettere a) e b) a disposizione dei consiglieri per le adunanze del consiglio nel luogo e nei tempi stabiliti dal presente regolamento;

d) all'assistenza ai lavori del consiglio e, se richiesta, presta assistenza tecnico-giuridica alla conferenza dei capigruppo e alle commissioni consiliari;

e) all'assistenza ai singoli consiglieri nella predisposizione di ordini del giorno, mozioni, interpellanze, interrogazioni e proposte di atti deliberativi;

f) a rilasciare ai componenti del consiglio le certificazioni prescritte ai fini della fruizione dei permessi retribuiti e non retribuiti, conservandone copia;

g) a fare accedere i consiglieri comunali alle informazioni, notizie e consultazione di atti e documenti necessari allo svolgimento del loro mandato, provvedendo, altresì, al rilascio agli stessi di copia di atti e documenti, di cui facciano richiesta ai sensi del presente Regolamento.

Art. 38

Costituzione e composizione dei gruppi consiliari

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. I gruppi consiliari sono determinati dalle forze politiche presenti in consiglio comunale alla proclamazione degli eletti.
3. I singoli gruppi, entro 15 giorni dalla prima adunanza, devono comunicare per iscritto al presidente del consiglio il nome del capogruppo. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate le variazioni della persona, del capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni, viene considerato capogruppo il consigliere del gruppo più anziano secondo il presente Regolamento.
4. Il presidente del consiglio comunica al Sindaco con nota scritta i nominativi dei capigruppo consiliari e le successive eventuali variazioni.
5. Sono consentiti i mutamenti che possono sopravvenire all'interno delle forze politiche presenti in consiglio comunale per effetto di dissociazione dell'originario gruppo di appartenenza. In tale ipotesi è consentita la costituzione di nuovi gruppi consiliari che risultano costituiti almeno da tre consiglieri ovvero l'adesione ad altro gruppo esistente.
6. Il consigliere che intende dissociarsi dal gruppo di appartenenza deve darne comunicazione scritta al presidente ovvero dichiarazione verbale durante la seduta del consiglio comunale.
7. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi già esistenti in consiglio comunale è obbligato ad aderire al gruppo misto o a costituire lo stesso, nel caso che non fosse già costituito. Il gruppo misto acquisisce le prerogative di gruppo consiliare se costituito da almeno due consiglieri. In consiglio può costituirsi un solo gruppo misto. I consiglieri aderenti al gruppo misto – proprio perché rappresentanti di istanze politiche diverse – sono obbligati alla elezione del relativo capogruppo e deve essere data comunicazione per iscritto al presidente, da parte dei consiglieri interessati.
8. Il gruppo misto fino a quando non elegge il proprio capogruppo non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.
9. Nel caso che un partito politico di livello nazionale o regionale cambi denominazione il gruppo consiliare di riferimento acquisisce la nuova denominazione fermo restando le prerogative spettanti al gruppo consiliare.

Art. 39

Conferenza dei capi gruppo

1. La conferenza dei capigruppo è convocata, almeno una volta al mese, dal presidente del consiglio che la presiede. Essa concorre a definire la programmazione e a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del consiglio. Alla riunione partecipa anche, nella qualità di segretario, un dipendente comunale appositamente designato dal segretario generale.
2. La Conferenza è inoltre convocata dal presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da parte del sindaco o di un capogruppo consiliare.

3. La riunione della conferenza dei capigruppo è valida quando i partecipanti rappresentano almeno la metà dei consiglieri comunali in carica.
4. La Conferenza dei capigruppo esercita le funzioni alla stessa attribuite dallo Statuto, dal presente Regolamento e dal Consiglio ed in particolare:
 - a. provvede ad interpretare le norme del presente regolamento;
 - b. concorre, con il presidente e il sindaco, alla programmazione periodica dei lavori del consiglio comunale, alla predisposizione dei calendari di attività del consiglio ed alla determinazione delle modalità di svolgimento delle adunanze;
 - c. può fissare i tempi da dedicare alla discussione in aula di ciascun argomento posto all'ordine del giorno, assegnando a ciascun gruppo consiliare il tempo disponibile in proporzione alla sua consistenza numerica;
 - d. esprime parere sul preventivo annuale delle spese relative alle attività del consiglio comunale e per il funzionamento dei gruppi consiliari;
 - e. presenta al presidente del consiglio schemi di deliberazioni e proposte per l'esame e le decisioni del consiglio comunale;
5. I capigruppo hanno facoltà di delegare per iscritto un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza, quando essi siano impossibilitati a partecipare personalmente.
6. Delle riunioni della Conferenza viene redatto processo verbale a cura del dipendente incaricato dal segretario comunale, copia del suddetto verbale va consegnata al sindaco e messa a disposizione dei consiglieri comunali presso la segreteria generale del Comune.

TITOLO IV COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 40

Istituzione e competenze delle Commissioni consiliari permanenti

1. Ai sensi della normativa vigente e dello Statuto comunale sono istituite le commissioni consiliari permanenti. Esse sono in numero di quattro e sono così rubricate:

I[^] - Affari Generali, Affari Istituzionali, Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, Politiche Giovanili, Servizi sociali, Emigrazione, Partecipazione, Comunicazione e informazione, Innovazioni tecnologiche, Ordine pubblico, Regolamenti Comunali inerenti le proprie rubriche;

II[^] - Bilancio e finanze, tributi e patrimonio, politiche comunitarie e del lavoro, finanziamenti europei, programmazione negoziata, Beni Culturali, Istruzione, cultura, sport turismo e spettacolo, regolamenti comunali inerenti le proprie rubriche;

III[^] - Urbanistica, Risanamento edilizio, lavori pubblici, impianti sportivi, verde pubblico, servizi cimiteriali, servizio idrico, protezione civile, regolamenti comunali inerenti le proprie rubriche;

IV[^] - Polizia Municipale, viabilità, trasporto urbano, attività produttive (agricoltura, commercio, artigianato, associazionismo e sviluppo economico), mercati e fiere, igiene urbana e sanità, Territorio e Ambiente, regolamenti comunali inerenti le proprie rubriche;

2. Tutte le materie non espressamente comprese nelle altre commissioni permanenti, vengono attribuite alla prima commissione.

Art. 41

Costituzione e composizione delle Commissioni permanenti

1. Ogni Commissione è composta di cinque consiglieri sulla base delle predisposizioni personali, esperienze, inclinazioni e titolo di studio. Il Presidente del Consiglio Comunale, una volta definita la composizione delle singole Commissioni sulla base delle indicazioni dei gruppi consiliari, le sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale.
2. La composizione della Commissione dovrà rispettare al massimo la proporzionalità tra i gruppi consiliari.
3. Eventuali modifiche nel corso del mandato saranno effettuate con le modalità descritte nei due precedenti comma.

~~4. Ciascun consigliere comunale è componente di una sola commissione consiliare~~

Comma soppresso con Delibera C.C. n.24 del 5 settembre 2016

Art. 42

Elezioni del presidente e del vicepresidente

1. Le commissioni sono convocate per la prima volta, entro dieci giorni dalla loro elezione, dal presidente del consiglio.
2. In tale prima riunione provvedono, con doppia votazione e a scrutinio segreto, alla elezione di un presidente e di un vicepresidente, a maggioranza, con voto limitato ad un nominativo e con la presenza di almeno quattro componenti.
3. La commissione alla terza riunione in cui sono presenti tre consiglieri esprime con votazione a maggioranza il Presidente ed il Vice Presidente.

4. dopo la terza riunione, convocata per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente in cui non sono presenti almeno tre dei componenti, il Presidente del Consiglio nomina presidente della commissione il consigliere più giovane di età presente alla riunione tra i componenti la commissione stessa.
5. Successivamente le commissioni sono convocate dal loro presidente per mezzo del segretario. Le funzioni di segretario di ciascuna commissione sono svolte da un dipendente comunale designato dal Segretario Generale del Comune.
6. Al segretario spetta il compito di redigere e conservare i verbali delle sedute ed adempiere agli incarichi relativi ai lavori della commissione, ivi compresa la trasmissione dei pareri agli uffici proponenti. In caso di assenza del segretario assume le funzioni il componente più giovane di età.
7. Il Presidente ed il Vice Presidente possono essere revocati solo con mozione di sfiducia motivata e sottoscritta, da almeno due dei componenti e con il voto favorevole di almeno tre dei Consiglieri assegnati alla Commissione.
8. In caso di cessazione dalla carica del Presidente di una Commissione (per dimissioni, revoca, decadenza, ecc.) il Presidente del Consiglio Comunale provvede, entro i dieci giorni successivi alla comunicazione formale della cessazione, alla convocazione della Commissione per l'elezione del nuovo Presidente. Sino alla nomina del nuovo Presidente, i lavori della Commissione si intendono interrotti salvo la necessità dell'adozione di pareri urgenti nel qual caso la seduta è presieduta dal Vice Presidente. In caso di cessazione della carica del Vicepresidente, la Commissione è convocata dal Presidente del Consiglio Comunale.
9. I verbali e le deliberazioni delle Commissioni vengono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune. Sarà cura del Presidente della Commissione verificare l'avvenuta pubblicazione.

Art. 43

Validità delle sedute delle commissioni

1. La seduta della Commissione è valida quando siano presenti almeno quattro componenti in prima convocazione ed almeno tre in seconda.
2. Tra la prima e la seconda convocazione dovranno trascorrere almeno trenta minuti.
3. Le deliberazioni delle commissioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
4. Il Vice Presidente della Commissione sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento e salvo i casi di cui all'art. 42 comma 8. Collabora con il presidente nell'assicurare il buon andamento dei lavori della Commissione.
5. In caso di assenza o impedimento anche del Vice presidente, la commissione è presieduta dal Consigliere anziano componente della Commissione .
6. Dei lavori della commissione è redatto, a cura del segretario, un sommario processo verbale, che viene sottoscritto dal presidente e dal segretario.
7. Su determinazione del presidente, le riunioni delle commissioni possono essere pubbliche.

Art. 44

Attribuzioni del Presidente e del Vice Presidente della Commissione

1. Il presidente convoca la Commissione e ne regola i lavori: disciplina i dibattiti e tiene i contatti con la presidenza del Consiglio comunale.
2. Il presidente della Commissione, ove lo ritenga opportuno ai sensi dello Statuto vigente, ovvero in seguito alla richiesta di almeno un terzo dei componenti la Commissione, con parere favorevole della maggioranza, richiede la consulenza di esperti esterni, indicati dalla Commissione stessa, nell'ambito delle somme disponibili allo scopo previste in bilancio, nel caso siano spese necessarie.

3. Il presidente può decidere, inoltre, l'intervento di cittadini e associazioni ai lavori della Commissione e può chiedere, previa comunicazione al Sindaco, la presenza alle sedute della Commissione dei responsabili degli uffici dell'Amministrazione comunale e degli amministratori e dirigenti degli Enti ed Aziende istituiti o dipendenti dal Comune.
4. Il presidente, con parere favorevole della maggioranza dei componenti della commissione, può disporre indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie e documenti utili all'attività della Commissione e del Consiglio comunale. Stabilisce con il Sindaco le opportune intese per la collaborazione degli uffici comunali.

Art. 45

Partecipazione e diritto di voto nelle commissioni

1. Il sindaco e i capigruppo consiliari possono partecipare, con solo diritto di parola, ai lavori di tutte le commissioni, della cui convocazione devono essere avvisati con le stesse modalità adottate per i componenti della commissione.
2. Gli assessori partecipano ai lavori delle commissioni che abbiano all'ordine del giorno materie ad essi delegate.
3. Hanno diritto al voto esclusivamente i consiglieri componenti della commissione.
4. La partecipazione dei Consiglieri alle Commissioni permanenti o speciale, si considera effettiva, ai fini della corresponsione del gettone di presenza, solo se gli stessi risultino presenti per almeno la metà della durata della seduta.
5. La effettiva durata della partecipazione dei componenti alla seduta della Commissione, viene rilevata dal segretario verbalizzante che annota su apposito registro l'orario di entrata e di uscita dalla seduta. E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Presidente, anche su richiesta di uno o più componenti, di disporre apposita verifica dei presenti.

Art. 46

Convocazione, ordine del giorno e corresponsione del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute delle Commissioni

1. Le commissioni consiliari sono convocate almeno ogni dieci giorni dai rispettivi presidenti, cui compete fissare l'ordine del giorno; di esso il presidente informa il sindaco e l'assessore al ramo, ai sensi dell'articolo precedente.
2. Gli avvisi di convocazione vengono consegnati ai singoli componenti almeno 48 ore prima della seduta e nei casi di urgenza 24 ore prima.
- 2.bis. Di regola le sedute delle Commissioni si tengono in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.
3. Su iniziativa motivata di almeno due componenti, il presidente dovrà provvedere, entro cinque giorni, alla riunione della commissione mettendo all'ordine del giorno l'argomento richiesto.
4. Resta salva la facoltà del presidente del consiglio comunale, del sindaco e dell'assessore al ramo di fare iscrivere all'O.d.G. gli argomenti da loro ritenuti opportuni.
5. Per la partecipazione alla Commissione, i Consiglieri hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalla legge e per un massimo di tre a settimana, derogabili nei casi di urgenza ai sensi dell'art.48 del regolamento, un gettone di presenza pari a quello corrisposto per le riunioni del Consiglio Comunale. Il gettone è corrisposto previo accertamento della effettiva presenza del Consigliere nei termini di cui al precedente articolo. Non si ha diritto alla corresponsione del gettone di presenza in caso di seduta andata deserta.

Art. 47

Compiti delle Commissioni consiliari permanenti

1. Le Commissioni consiliari permanenti si riuniscono:
 - a) in sede consultiva, per esprimere pareri nelle materie di propria competenza;
 - b) in sede referente, per l'elaborazione di atti da sottoporre all'esame del Consiglio comunale;
 - c) in sede redigente, per la redazione del testo dei Regolamenti o degli atti amministrativi generali da sottoporre al solo voto finale del Consiglio.

Art. 48

Assegnazione degli affari alle Commissioni

1. Le commissioni esprimono parere preventivo su tutti gli argomenti che, ai sensi dello Statuto e della legislazione vigente, sono posti all'O.d.G. del consiglio comunale.
2. Salvi i casi espressamente previsti dal Regolamento, il Presidente del Consiglio comunale assegna, gli affari alla Commissione permanente competente per materia, stabilendo in quale sede debbano essere trattati e, sentiti i rispettivi Presidenti di Commissione, il termine conclusivo per l'esame in Commissione.
3. Tutte le proposte di deliberazione, di mozione e di ordini del giorno devono essere preventivamente esaminate da una Commissione.
4. Il parere è obbligatorio per l'adozione delle deliberazioni sulle materie attribuite dalla legge alla competenza esclusiva del consiglio comunale.
5. E' esclusa la mozione di sfiducia al sindaco e le proposte aventi contenuto vincolato.
6. Il consiglio comunale può motivatamente disattendere il parere espresso dalle commissioni.
7. Si prescinde dal parere ove lo stesso non sia reso entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del presidente della commissione o, nei casi di urgenza da dichiararsi espressamente, entro 5 giorni.
- 7 bis. In caso di convocazione del Consiglio Comunale in via d'urgenza (da tenersi entro 24 ore dalla convocazione) il parere della commissione, sugli atti all'ordine del giorno, va espresso entro 48 ore dal ricevimento della richiesta.
8. Due o più commissioni possono riunirsi in seduta congiunta per la trattazione di argomenti comuni, previa intesa dei rispettivi presidenti. In questo caso la seduta è presieduta dal presidente più anziano di età,
9. La facoltà di richiedere la riunione congiunta di due o più commissioni, tramite il presidente del consiglio comunale, è riservata, pure al sindaco, che, in questo caso, relazionerà sull'argomento.
10. Ove si renda necessaria la votazione, ciascuna commissione esprimerà voto separato.
11. Se una Commissione reputi che un argomento ad essa assegnato non sia di sua competenza ne informa il Presidente del Consiglio comunale che decide in merito. Quando una Commissione reputi che un argomento assegnato ad altra Commissione sia di sua competenza, il Presidente del Consiglio comunale decide sentiti i Presidenti delle Commissioni interessate.
12. Per gli affari che si riferiscono a materie regolate dallo Statuto, il Presidente del Consiglio comunale provvede ad assegnarli alla 1^a Commissione consiliare permanente.

Art. 49

Trattazione nelle Commissioni

1. Quando lo richieda il Presidente del Consiglio Comunale, che vi provvede a seguito della decisione della Conferenza dei Capigruppo, o il Presidente della Commissione consiliare competente, ovvero in forma scritta un quinto dei Consiglieri comunali, il Sindaco, o l'Assessore da lui delegato, deve riferire, entro i dieci giorni successivi, alla

Commissione consiliare permanente competente, sulle ragioni che hanno indotto l'Amministrazione ad adottare una specifica **deliberazione**.

2. Ogni consigliere non può sottoscrivere la richiesta di cui al precedente comma relativamente a più di una deliberazione adottata nella stessa riunione della giunta comunale.

Art. 50

Commissione in sede consultiva

1. Il Presidente del Consiglio comunale trasmette alle commissioni consiliari permanenti tutte le proposte di deliberazione, di mozione e di ordine del giorno, ad eccezione di quanto previsto dall'art.48 comma 5, per l'espressione del parere di competenza.
2. Se il termine di cui all'art.48 comma 7, trascorre senza, che la Commissione faccia conoscere il proprio parere, il Presidente del Consiglio comunale iscrive l'argomento all'ordine del giorno del Consiglio con l'indicazione del mancato parere.
3. Il parere è espresso per iscritto. In casi d'urgenza il parere può essere comunicato mediante intervento in Consiglio del Presidente della Commissione o da un componente da lui delegato.
4. Gli atti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio comunale con l'espressione di parere della Commissione competente contengono l'annotazione del parere medesimo. In caso di mancata espressione del parere nei termini previsti o stabiliti ai sensi del presente Regolamento, di ciò è dato atto nell'annotazione.
5. Il Presidente del Consiglio comunale può disporre che su un affare assegnato in via principale ad una Commissione sia espresso in via secondaria il parere di un'altra Commissione, per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa. La Commissione di cui sia richiesto il parere in via secondaria deve esprimerlo entro quindici giorni dalla data di assegnazione.
6. In casi motivati di particolare urgenza, il Sindaco può chiedere al Presidente del Consiglio comunale che il parere della Commissione sia reso in termini abbreviati. In nessun caso il termine può essere inferiore a due giorni.

Art. 51

Commissione in sede referente

1. Alla Commissione in sede referente è assegnato il compito di istruire una proposta di regolamento o di deliberazione, oppure di esaminare più proposte di deliberazione, con il medesimo oggetto, al fine di elaborare un testo unificato.

Art. 52

Commissione in sede redigente

1. Il Presidente del Consiglio comunale, in accordo con la Conferenza dei capigruppo, che decide a maggioranza qualificata dei 4/5 dei presenti, può assegnare alla Commissione in sede redigente l'elaborazione di un Regolamento o di un atto amministrativo generale, con discussione e approvazione in Commissione dei singoli articoli, restando riservata al Consiglio la votazione finale con le sole dichiarazioni di voto.
1. bis. La Commissione espleta il mandato nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'assegnazione dell'incarico. Tale termine potrà essere prorogato di trenta giorni su richiesta motivata da parte del Presidente della Commissione al Presidente del Consiglio comunale, con le medesime modalità di cui al primo comma.
2. Al termine dell'esame, la Commissione approva il testo della proposta e lo trasmette al Presidente del Consiglio comunale, che ne cura la comunicazione ai consiglieri comunali. Entro i successivi quindici giorni i Consiglieri possono far pervenire alla Commissione le

proposte di emendamento. Esse vengono discusse dalla Commissione, che ne dà conto nella relazione introduttiva. Sono ammesse relazioni di minoranza.

3. L'esame in Commissione si chiude con la trasmissione al Presidente del Consiglio comunale del testo definitivo della proposta, corredato della relazione introduttiva, della eventuale relazione di minoranza e dell'indicazione dei Consiglieri incaricati di svolgere la relazione in Consiglio.

4. Prima della votazione finale in Consiglio, un quinto dei Consiglieri può proporre che si proceda alla discussione e alla votazione di ulteriori emendamenti. Se la proposta è approvata con la maggioranza assoluta del Consiglio, il Presidente rinvia il punto dell'ordine del giorno e fissa il termine entro il quale gli emendamenti devono essere presentati.

Art. 53

Commissioni speciali per studi

1. Il Consiglio comunale può deliberare, ai sensi dello Statuto vigente, la costituzione di Commissioni speciali, composte da cinque Consiglieri, per l'approfondimento di particolari questioni o problemi.

2. Su proposta del Sindaco o di un terzo dei Consiglieri assegnati, il Consiglio comunale può disporre inchieste su questioni di interesse comunale mediante l'elezione, a maggioranza dei presenti con voto limitato ad una preferenza, di Commissioni composte da Consiglieri, alle quali possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, esperti, rappresentanti degli interessi diffusi, di organizzazioni e associazioni, che possono dare un contributo sulla materia trattata.

3. Con la delibera di istituzione della Commissione il Consiglio comunale:

a) designa il Presidente della Commissione speciale;

b) designa i componenti della Commissione;

c) indica i compiti della Commissione e i criteri di svolgimento di essi;

d) fissa il termine entro il quale la Commissione deve concludere i suoi lavori.

4. La Commissione speciale, a conclusione dei suoi lavori, presenta al Consiglio comunale una relazione generale sull'esito dei lavori. Le minoranze possono presentare relazioni alternative a quella predisposta dalla maggioranza

5. Ai componenti della commissione, per la partecipazione ai lavori della stessa, spetta, per ogni seduta, il gettone di presenza nella misura, prevista per le riunioni del consiglio comunale.

Art. 54

Commissioni speciali d'inchiesta

1. Il Consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta, di costituire Commissioni d'inchiesta composte da cinque componenti, per accertare la regolarità e la correttezza di determinate attività amministrative comunali od anche su comportamenti tenuti da componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e dei servizi, dai rappresentanti del Comune in altro organismi e su qualsiasi altra materia attinente all'amministrazione comunale.

2. La costituzione della commissione può essere proposta:

- a) dal sindaco;
- b) da almeno un terzo dei consiglieri comunali;
- c) dal collegio dei revisori dei conti;

3. Con la medesima delibera il Consiglio comunale:

- a) designa il Presidente, che, di norma, deve appartenere alla minoranza;
- b) designa i componenti della Commissione, garantendo il più alto grado di rappresentatività possibile;
- c) fissa il termine entro il quale la Commissione deve concludere i suoi lavori.

4. La delibera del Consiglio indica inoltre i compiti specifici demandati alla Commissione e le modalità di svolgimento di essi, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali. Le sedute della Commissione d'inchiesta si svolgono a porte chiuse.

5. La Commissione esercita, tutti i poteri riconosciuti dalla delibera costitutiva e dallo Statuto vigente.

6. Al termine dei suoi lavori, la Commissione approva a maggioranza assoluta la relazione da presentare al Consiglio. Ad essa possono essere allegate relazioni di minoranza.

7. Ai componenti della commissione, per la partecipazione ai lavori della stessa, spetta, per ogni seduta, il gettone di presenza nella misura prevista per le riunioni del consiglio comunale.

8. Il consiglio comunale, esaminata la relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza, o, in caso diverso, esprime i propri orientamenti, anche attraverso una mozione di indirizzo rivolta all'Amministrazione comunale

TITOLO V

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Art. 55

Programmazione dei lavori

1. Il presidente organizza l'attività del consiglio comunale programmandone i lavori in collaborazione con la Conferenza dei capigruppo.
2. Il programma, è predisposto tenendo conto delle priorità indicate dal sindaco e delle proposte dei gruppi consiliari, garantendo, in ogni caso, la partecipazione delle minoranze.
3. Sulla base del programma divenuto definitivo, il presidente formula il calendario dei lavori, contenente gli argomenti e le sedute dedicate alla loro trattazione.
4. Il presidente può decidere, in relazione a situazioni sopravvenute di motivata urgenza, di inserire nel calendario dei lavori argomenti anche non compresi nel programma, stabilendo, se del caso, di tenere sedute supplementari necessarie per la loro trattazione.

Art. 56

Ordine del giorno dei lavori

1. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta ai sindaco, ai consiglieri comunali, alle commissioni consiliari permanenti. Spetta altresì ai cittadini ai sensi dello Statuto comunale vigente.

Art. 57

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento.
2. La pubblicità è garantita anche con l'ausilio di strumenti audiovisivi, secondo le modalità stabilite dalla Conferenza dei capigruppo.
3. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze del consiglio comunale.

Art. 58

Adunanze segrete

1. L'adunanza del consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazione delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamento di persone, il presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il consiglio, su proposta motivata di un consigliere, può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai Consiglieri Comunali e al Segretario Comunale, il Sindaco, i membri della Giunta, gli addetti all'Ufficio di Segreteria, i Vigili Urbani addetti al servizio ed eventuali funzionari appositamente autorizzati dal presidente a partecipare alla riunione, e tutti sono vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 59

Adunanze aperte

1. Quando si verifica l'ipotesi di cui al 6° comma dell'art.8 del presente Regolamento o rilevanti motivi di interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Presidente, sentito il sindaco, può formalmente convocare l'adunanza "aperta" del consiglio comunale

nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 3 del presente Regolamento.

2. Tali adunanze hanno carattere straordinario e alle stesse, insieme ai consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere, oltre che singoli cittadini.

3. In tali particolari adunanze il presidente, garantendo la piena libertà di espressione ai consiglieri comunali, consente anche interventi dei rappresentanti esterni invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno ed illustrano al consiglio comunale gli orientamenti degli Enti e delle parti sociali che rappresentano.

4. Durante le adunanze "aperte" del consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni che, anche in linea di massima, comportino impegni di spesa a carico del Comune.

Art. 60

Consiglieri scrutatori

1. Il presidente dell'adunanza accerta e proclama l'esito delle votazioni nelle riunioni del consiglio. Egli è assistito da tre scrutatori scelti dal consiglio fra i propri componenti.

2. Se ci sono contestazioni, relativamente ai voti espressi o al numero dei presenti rispetto ai votanti e agli astenuti, il presidente dispone che la votazione sia ripetuta.

3. Gli scrutatori assistono il presidente nella verifica delle schede e nel conteggio dei voti.

4. Le schede delle votazioni segrete, riconosciute regolari, dopo l'esito della votazione, vengono subito distrutte. Le schede contestate o annullate devono essere vidimate dal presidente, dallo scrutatore più anziano di età e dal segretario comunale e conservate in archivio.

Art. 61

Partecipazione del segretario comunale

1. Alle adunanze del consiglio comunale partecipa il segretario comunale o, in sua assenza, il vice segretario comunale, il quale redige i verbali delle deliberazioni.

2. Il segretario, su invito del presidente, o dopo essere stato da lui autorizzato, può intervenire per fornire informazioni o chiarimenti relativi agli argomenti inseriti all'ordine del giorno o di cui si sta comunque discutendo. E' chiamato altresì ad intervenire quando ritiene di potere esprimere il suo parere in ordine a proposte di deliberazioni che hanno subito emendamenti in consiglio.

3. Il segretario, ancora su invito del presidente, provvede ad informare il consiglio sul funzionamento dell'organizzazione comunale.

Art. 62

Verbali delle adunanze

1. Nel verbale debbono essere indicati gli intervenuti e i punti principali delle discussioni, nonché il numero dei voti espressi a favore e contro ogni proposta.

2. Ciascun consigliere comunale ha diritto che nel verbale si faccia risultare il suo voto e i motivi che lo hanno determinato e di chiedere le opportune rettifiche.

3. I verbali sono letti nella successiva adunanza del consiglio e da questo approvati.

4. Sono firmati dal presidente del consiglio, dal componente anziano e dal segretario comunale.

5. Quando un consigliere lo richiede, prima di procedere all'approvazione dei verbali delle sedute precedenti, il presidente provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche od integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.

6. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il presidente interpella il consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un consigliere a

favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.

7. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale dell'adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine o in calce, nel verbale dell'adunanza, cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del segretario comunale e portano l'indicazione della data dell'adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.

Art. 63

Presenza del personale durante le sedute del consiglio

1. Durante le sedute consiliari, e per tutta la loro durata, devono essere presenti nell'aula, il segretario comunale, nonché gli impiegati che, a giudizio del presidente, sono riconosciuti necessari per esigenze di servizio.

Art. 64

Validità delle sedute e maggioranza per le deliberazioni

1. Il consiglio comunale delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica.
2. La mancanza del numero legale comporta la sospensione per un'ora della seduta. È vietato qualsiasi differimento di inizio dei lavori rispetto all'orario stabilito e comunicato negli avvisi di convocazione.
3. Qualora anche alla ripresa dei lavori dovesse mancare il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con il medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
4. Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento dei due quinti dei consiglieri in carica. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti, si computano per unità.
5. Se anche nella seduta di prosecuzione, dovesse venire meno - in apertura di seduta o nel corso della stessa - il numero legale, il consiglio dovrà essere regolarmente convocato ai sensi degli artt. 8 e 9 del presente regolamento e la nuova seduta non è da considerarsi seduta di prosecuzione.
6. Se, invece, a conclusione della seduta di prosecuzione non dovesse risultare esaurita la trattazione dei punti che figurano all'ordine del giorno, il consiglio può decidere di aggiornarsi ad una seduta successiva. In questo caso, anche le sedute successive sono da considerarsi sedute di prosecuzione, per cui resta invariato - per la validità delle deliberazioni - il quorum dei due quinti.
7. I consiglieri votano ad alta voce per appello nominale e per alzata e seduta: sono rese a scrutinio segreto le sole deliberazioni concernenti persone o elezioni a cariche.
8. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, compresi gli astenuti, salvo che la legge o lo Statuto prescriva una maggioranza speciale; in caso di parità di voti, la proposta di deliberazione si dà per non approvata.

Art. 65

Presidenza e disciplina delle adunanze

1. Il presidente provvede ad assicurare il regolare svolgimento dei lavori del consiglio, mantenendo l'ordine e disciplinando, ai sensi del presente regolamento, la discussione e i tempi degli interventi dei singoli consiglieri comunali.
2. Osserva e fa osservare la legge, lo Statuto e le norme del presente regolamento.
3. Può chiedere, nell'ipotesi in cui si dovesse correre il rischio che si verificino gravi incidenti o disordini, che il consiglio comunale disponga, la sospensione o lo scioglimento dell'adunanza.
4. Nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, il presidente può ordinare ai Vigili Urbani di servizio di far uscire immediatamente dalla sala la persona o le

persone che ne turbano l'ordine e - nei casi più gravi - che venga sgombrata l'intera parte della sala riservata al pubblico.

5. Coloro che vengono espulsi non possono essere riammessi per tutta, la durata dell'adunanza.

6. I suddetti provvedimenti devono essere motivati e trascritti nel verbale.

7. Per assicurare la massima trasparenza e pubblicità dei lavori consiliari, nell'ipotesi in cui sia stato dal presidente ordinato lo sgombero dell'intera parte della sala riservata al pubblico, il consiglio può - ricostituitisi le condizioni di serenità e di rispetto inizialmente presenti - disporre la riammissione.

8. Nell'esercizio delle sue funzioni, il presidente si ispira a criteri di equilibrio e di imparzialità, intervenendo a tutela della dignità e delle prerogative del consiglio comunale e dei singoli consiglieri.

9. Durante la seduta il presidente non è tenuto a procedere alla verifica del numero legale, se non quando il consiglio stia per passare a qualche votazione.

Art. 66

Comportamento dei consiglieri

1. I consiglieri sono tenuti ad esprimere le loro opinioni e le posizioni politico-amministrative entro i limiti dell'educazione e nel massimo rispetto delle opinioni e delle posizioni altrui, oltre che nei loro confronti, anche nei confronti del pubblico e di quanti sono stati chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio comunale.

2. Non sono ammessi, nel corso degli interventi dei consiglieri, riferimenti volti ad offendere o a ledere l'onorabilità dei soggetti di cui al primo comma, o riferimenti riguardanti la loro vita privata.

3. Se un consigliere, con i suoi comportamenti o atteggiamenti, o intervenendo con una certa intemperanza o sconvenienza di modi e di linguaggio, turba l'ordine, il presidente lo richiama.

4. Se, dopo il secondo richiamo, nella medesima seduta, il consigliere non intende recepire gli inviti formulatigli dal presidente, quest'ultimo può interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione. Se il consigliere contesta la relativa decisione, il consiglio può legittimamente adottare la sanzione dell'espulsione nei suoi confronti.

Art. 67

Mozione d'ordine

1. Per mozione d'ordine, avanzata alla presidenza da uno o più consiglieri, si intende il richiamo verbale alla legge, allo Statuto o al presente regolamento ed anche il rilievo sul modo e l'ordine con il quale sia stata posta, illustrata o commentata, la questione dibattuta o con cui si intende procedere alla conseguente votazione.

2. Sull'ammissione o meno della mozione d'ordine si pronuncerà il presidente dell'adunanza consiliare.

3. Qualora la sua decisione non venga accettata dal proponente, questi può chiedere al presidente che si pronunci il consiglio comunale con regolare votazione.

Art. 68

Fatto personale

1. Vi è fatto personale quando un consigliere sia interessato nella propria condotta (morale, politica, pubblica o privata) e gli vengano attribuite opinioni o dichiarazioni o fatti diversi o contrari a quelli effettivamente espressi o avvenuti, ovvero gli vengano addebitate dichiarazioni non espresse e fatti non avvenuti.

2. La parola per fatto personale può essere domandata in qualunque momento della discussione, che viene pertanto momentaneamente sospesa dal presidente.

3. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve precisare in che cosa esso si concreti, ed il presidente decide se il fatto sussiste.

4. Se la decisione del presidente non è accettata dal richiedente, questi può appellarsi al consiglio, il quale si pronuncia in merito.
5. Qualora nel corso di una discussione, un consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al presidente di far nominare dal consiglio una commissione (giuri) composta di non meno di tre consiglieri, la quale indaghi o giudichi sulla fondatezza della accusa entro un preciso termine che sarà assegnato per riferire in merito, mediante relazione scritta.
6. La nomina di detta commissione deve essere posta preventivamente all'ordine del giorno.

Art.69

Svolgimento della seduta

1. Dichiarata aperta la seduta ed esaurite le formalità preliminari, il presidente – se non ritiene di dover fare proprie comunicazioni - concede la facoltà di parlare, sempre che ne facciano richiesta, al sindaco, ai componenti della giunta e ai singoli consiglieri per le loro comunicazioni, purché non comportino una interlocuzione dialettica all'interno del consiglio comunale.
2. Alla trattazione delle comunicazioni di cui al 1° comma sono riservati soltanto i primi 30 minuti della seduta.
3. I relativi interventi non possono durare più di tre minuti, ed ogni consigliere può intervenire una sola volta,
4. Chiusa la trattazione delle comunicazioni di cui ai commi precedenti, il presidente dà inizio alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
5. Il presidente dichiara chiusa la discussione relativa all'argomento posto all'ordine del giorno, quando ritiene esaurito l'argomento stesso e nessun consigliere chiede di parlare.

Art. 70

Argomenti non iscritti all'ordine dei giorno

1. Il consiglio non può discutere, né deliberare, questioni o proposte non iscritte regolarmente all'ordine del giorno.
2. Solo in casi particolari, che presentano una certa urgenza, e quando i consiglieri presenti unanimemente assentono, il consiglio può essere chiamato ad approvare ordini del giorno con i quali esprimere orientamenti politici, sociali, amministrativi o economici in relazione a fatti o iniziative di rilevante interesse pubblico.

Art. 71

Inversione dell'ordine del giorno

1. Gli argomenti sottoposti a deliberazione del consiglio comunale vengono trattati nell'ordine secondo il quale sono stati iscritti all'ordine del giorno.
2. Se, tuttavia, il presidente, il sindaco o un singolo consigliere chiedono che l'ordine di trattazione degli argomenti sia invertito, la relativa proposta di inversione viene sottoposta al voto del consiglio comunale.

Art. 72

Ordine della discussione

1. I consiglieri, in aula, siedono nei posti del gruppo di appartenenza e parlano, dopo avere avuto la parola dal presidente, in piedi, salvo che il presidente dia facoltà di parlare seduti.
2. Non è permesso ai consiglieri, al sindaco o agli assessori di interrompere chi parla. Tale facoltà è concessa solo al presidente e soltanto per impedire che sia turbata una discussione serena ed ordinata.
3. Nessuno può prendere la parola dopo che il presidente ha posto in votazione l'argomento dell'ordine del giorno oggetto di dibattito.
4. Devono essere evitati i dialoghi personali. Quando ciò accade, il presidente interviene per invitare i consiglieri, il sindaco o gli assessori a rivolgersi a tutto il consiglio comunale.

Art. 73

Discussione delle mozioni

1. La discussione delle mozioni, essendo il consiglio comunale chiamato a pronunciarsi con una deliberazione vera e propria, formalmente sottoposta alle stesse regole procedurali previste per tutte le altre deliberazioni, è soggetta alle norme che disciplinano la discussione degli altri punti all'ordine del giorno.

Art. 74

Discussione dell'ordine del giorno

1. Gli interventi dei consiglieri comunali e del sindaco o degli assessori devono riguardare soltanto gli argomenti posti all'ordine del giorno.
2. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il presidente ha invitato i consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
3. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere capogruppo - o il consigliere dallo stesso incaricato a intervenire per il gruppo - può parlare per due volte, la prima per non più di venti minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del presidente e del relatore.
4. Gli altri consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di dieci minuti ciascuno.
5. Il presidente e l'assessore delegato per materia possono intervenire, una sola volta, in qualsiasi momento della discussione per non più di venti minuti ciascuno.
6. Il presidente o il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
7. Il presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione.
8. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
9. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al Bilancio preventivo, al Conto consuntivo, ai regolamenti, ai piani regolatori e loro varianti generali. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dallo stesso consiglio comunale.

Art. 75

Gli emendamenti

1. Sono considerati emendamenti le correzioni di forma, le sostituzioni, integrazioni o modificazioni che si richiede vengano apportate alle proposte di deliberazione presentate.
2. Gli emendamenti devono essere presentati per scritto al Presidente, prima che inizi l'illustrazione di un argomento.
3. Quando si tratti di variazioni di lieve entità, esse possono venire presentate oralmente nel corso della seduta, dettate a verbale al segretario comunale.
4. Quando si tratti di emendamenti che apportano modifiche sostanziali alle proposte di deliberazione e per i quali si rendono necessari i pareri di legge, il presidente può richiedere la sospensione od il rinvio della discussione del provvedimento per acquisire agli atti i pareri necessari.

5. Ciascun consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa.
6. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro consigliere.
7. La votazione, degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale. Si procede prima con gli emendamenti soppressivi e poi con quelli modificativi. Infine si votano gli emendamenti aggiuntivi.
8. Gli emendamenti di un emendamento sono votati prima di quello principale.
9. Il presidente ha facoltà di negare l'accettazione di emendamenti formulati con termini sconvenienti o in contrasto con deliberazioni già adottate dal consiglio e può rifiutarsi di metterli in votazione.
10. Se il proponente insiste, il presidente consulta il consiglio, che decide, senza discussione, a maggioranza.

Art. 76

Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene proposto che un argomento non debba discutersi.
2. La questione sospensiva è una richiesta di rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta o al verificarsi di una scadenza determinata.
3. Le questioni pregiudiziali o sospensive possono essere proposte anche da un solo consigliere, prima dell'inizio della discussione di merito.
4. Su di esse può parlare, oltre al proponente, un solo consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il consiglio decide a maggioranza, con votazione palese.
5. In caso di concorso di più questioni pregiudiziali o sospensive, su di esse ha luogo, con le modalità di cui al precedente comma, un'unica discussione.

Art. 77

Richiami all'ordine del giorno

1. I richiami all'ordine del giorno hanno la precedenza sulla discussione principale.
2. Su tali richiami possono parlare il proponente ed un solo consigliere rispettivamente contro ed a favore, per non più di cinque minuti ciascuno.
3. Il presidente ha facoltà di negare l'accettazione o lo svolgimento di richiami all'ordine del giorno, se formulati con termini sconvenienti od estranei all'oggetto della discussione.

Art. 78

Rinvio della trattazione dell'ordine del giorno

1. Nel caso in cui non possa ultimarsi la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, la determinazione del giorno e dell'ora in cui deve aver luogo la continuazione della trattazione degli argomenti sarà fatta con un nuovo avviso.
2. Nel caso di cui al comma precedente, devono essere comunicati, con il nuovo avviso, gli argomenti residui da trattare.

Art. 79

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore successivamente alla pubblicazione all'albo comunale per quindici giorni consecutivi.
2. Esso sostituisce ed abroga i precedenti regolamenti sul funzionamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari.